



IL TRIBUNALE DI MODENA

Sezione civile e fallimentare

0.7.12/013

e. 1529

Reg. 96

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Vittorio Zanichelli	- Presidente
dott.ssa Alessandra Mirabelli	- Giudice rel.
dott.ssa Laura Galli	- Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella procedura n. 12/2013 -concordato preventivo- promossa da FONDERIA SCACCHETTI LEGHE LEGGERE S.r.l. (di seguito anche solo "FSSL"), come in atti rappresentata;

rilevato che, sulla base dei voti espressi e delle maggioranze favorevoli raggiunte tra i creditori chirografari aventi diritto di voto e tra le classi previste, il Collegio ha fissato udienza camerale per dare corso al giudizio di omologazione;

che si è costituita ritualmente la società proponente, la quale ha chiesto l'omologazione del concordato preventivo, stante il raggiungimento delle maggioranze prescritte e la regolarità di tutte le fasi successive all'apertura della procedura in oggetto;

considerato che il Commissario giudiziale ha depositato tempestivamente il proprio parere motivato;

rilevato che il PM non è intervenuto nel giudizio;

considerato che nei termini di cui all'art. 180 L. Fall. tre creditori dissenzienti si sono costituiti proponendo opposizione all'omologa;

che, nello specifico:

- FONDERMAT S.p.a. (con sede in Cellatica BS, via Industriale, trav. I, 9 C.F. 03252210178, di seguito anche solo "FONDERMAT") ha chiesto non omologarsi il concordato e dichiararsi il fallimento della proponente allegando la scorretta redazione dei bilanci e in particolare del bilancio 2011, in quanto redatto secondo criteri di

continuità aziendale, laddove sussistevano già elementi per valutare negativamente la situazione della società e per l'adozione dei conseguenti provvedimenti, poi di fatto posti in essere all'inizio del 2013 con la messa in liquidazione e la domanda di ammissione alla procedura di concordato. In particolare, l'opponente ha contestato la corretta applicazione dei criteri di valutazione nel bilancio 2011 con riguardo a due poste attive, i costi di ricerca e capitalizzazione (inseriti tra le immobilizzazioni per un valore di 1.232.748 euro) e le imposte anticipate (per 501.244), con conseguente occultamento della sottocapitalizzazione della società;

- DUE A S.r.l. (con sede in Villalta di Gazzo PD, via delle Industrie, n. 6 C.F. 02866790245, di seguito anche solo "DUE A") ha chiesto non omologarsi il concordato e dichiararsi il fallimento della proponente facendo rilevare l'abusivo comportamento della FSLL per avere questa commissionato materiale alla DUE A poco prima di depositare la domanda di concordato c.d. in bianco e quindi con l'intento di non effettuare il pagamento (l'opponente ravvisa in tale condotta il reato ex art. 218 L. Fall. di abusivo ricorso al credito), nonché l'erronea collocazione di DUE A nella residuale classe E in luogo della classe A comprendente i "prestatori di beni e servizi funzionali alla ricostruzione di immobili";

- MODELLERIA MECCANICA BONORA ERMES E C. S.n.c. (con sede in Ferrara FE, via Rossini n. 23 C.F. 00954520383, di seguito anche solo "MODELLERIA MECCANICA") si è opposta all'omologa ritenendo la proposta e il piano non sufficientemente chiari e determinati, sia con riguardo alle modalità esecutive, sia con riguardo alla tempistica, sia in relazione ai criteri di collocazione dei creditori nelle classi chirografarie. Si duole poi di aver ricevuto insufficienti e tardive informazioni da parte della proponente e degli organi della procedura sui contenuti della proposta e sui motivi della propria collocazione tra i creditori chirografari di classe E invece che tra gli artigiani o, in subordine, tra i chirografari di classe B, chiedendo quindi, laddove il concordato dovesse essere omologato, che venga accertata la diversa qualifica e quindi il diverso trattamento del proprio credito rispetto a quanto indicato dalla proponente; considerato, in ordine ai rilievi posti da FONDERMAT e DUA A che si appuntano sulla scorretta redazione dei bilanci e su condotte anteriori alla presentazione della domanda di concordato, che gli stessi, pur non espressamente qualificati come tali dagli oppositori, non possano che essere astrattamente contestati come "atti di frode" di cui all'art. 173 comma 1 L. Fall.;



rilevato, sul punto, che gli arresti giurisprudenziali di legittimità hanno portato a individuare gli "atti di frode ai creditori" in condotte dolose (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17038 del 05/08/2011) che siano idonee a ingannare i creditori – pur non essendo necessario il concreto pregiudizio – in quanto volte a pregiudicare la loro possibilità di compiere valutazioni in seno al concordato avendo presente l'effettiva consistenza e la reale situazione giuridica degli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'impresa e che siano "accertate" dal Commissario Giudiziale, cioè da lui "scoperte", essendo prima ignorate dagli organi della procedura o dai creditori (Cass. Sent. n. 13817 cit. e Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23387 del 15/10/2013). Sono cioè rilevanti ai fini della mancata ammissione o della revoca del concordato solo quei fatti o comportamenti idonei a pregiudicare le aspettative di soddisfacimento del ceto creditorio dolosamente occultati dal debitore in sede di domanda di concordato in quanto atti a influire sul giudizio dei creditori (perché se conosciuti, avrebbero presumibilmente comportato una valutazione diversa e negativa della proposta) che siano stati scoperti dal Commissario Giudiziale, il quale deve averne accertato la presenza;

rilevato che nessuna delle condotte contestate dagli oppositori è stata evidenziata dal Commissario nel corso della procedura, né questi ha inequivocabilmente ravvisato condotte degli organi amministrativi della società debitrice che abbiano reso irreversibile la crisi o depauperato il patrimonio (cfr. in particolare i capitoli 3 e 4 della relazione ex art. 172 L. Fall. depositata il 29.11.2013, in cui il Commissario ha ricostruito in modo critico le cause della crisi e la condotta del debitore, concludendo che *"agli esiti delle verifiche non sono emersi atti o fatti non noti (in quanto già esposti nel ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato e nell'attestazione del professionista incaricato) riguardo la condotta del debitore. ... il dissesto di Fonderia Scacchetti Leghe Leggere in liquidazione è stato infatti senz'altro acuito dalla difficilissima situazione conseguente il sisma del maggio 2012 pur coesistendo ... una genesi del malessere più lontana nel tempo (o per lo meno sicuramente antecedente il sisma) della quale esistono tracce inequivocabili che non possono però, allo stato degli approfondimenti che è possibile sviluppare nel termine assegnato al commissario, essere ritenute sicuramente irreversibili"* – pag. 27);

che, a fronte di quanto acquisito nel corso della procedura, non è neppure possibile ritenere palesemente sussistenti gli elementi costitutivi delle condotte imputate alla proponente da FONDERMAT (solo che si consideri l'impatto degli eventi sismici del maggio 2012 sulla gestione aziendale la FSL, come diffusamente esposto dalla società nella parte III del ricorso ex art. 161 L. Fall. depositato il 19.8.2014) e da DUE A (con precipuo riferimento alla prova della dissimulazione dello stato di dissesto o insolvenza),

né ritenere che le stesse siano state occultate ai creditori (si veda al riguardo la situazione economica e patrimoniale al 31.12.2012 e alla data del 17.2.2013, compiutamente esposte nell'attestazione del professionista depositata con la proposta) o non fossero a questi note alla presentazione della domanda. I fatti allegati dagli oppositori – alla luce degli attuali orientamenti della giurisprudenza di legittimità – seppure accertati, potrebbero quindi far emergere una responsabilità degli organi della società, ma non hanno rilievo ai sensi dell'art. 173 L. Fall. per negare l'omologa del concordato;

rilevato, con riferimento ai profili di inammissibilità della proposta e del piano e al difetto di informazione evidenziati da MODELLERIA MECCANICA, che tali censure non possano dirsi fondate;

che, infatti, la sede per l'esercizio del diritto a ricevere chiarimenti sulla proposta e sul piano, nonché sulla collocazione del proprio credito, risulta essere l'adunanza dei creditori, che, dopo un primo rinvio, si è svolta il 12.2.2014. A tale adunanza l'opponente ha partecipato previa (seppur asseritamente tardiva) trasmissione della relazione *ex art. 172 L. Fall.* che il Commissario ha redatto dopo la modifica della proposta concordataria da parte della FSLL. Non pare quindi vi sia stata alcuna carenza informativa imputabile alla proponente e agli organi della procedura, poiché all'adunanza MODELLERIA MECCANICA aveva la possibilità di richiedere (come del resto hanno fatto molti altri creditori presenti) ogni necessario chiarimento;

che, quanto alla indeterminatezza della proposta e del piano e dei criteri di formazione delle classi, dagli atti della procedura si ricava quanto segue. L'originario ricorso *ex art. 161 L. Fall.* prevedeva la liquidazione dei beni aziendali (con preferenza della cessione aggregata) e il pagamento dei chirografari in percentuale pronosticata tra il 9,54 e il 12,60%, con possibile aumento del soddisfacimento individuale e/o complessivo in caso di auspicata erogazione dei contributi regionali "da sisma"; la liquidazione dei beni veniva prevista come "aperta" (nel senso che non vi erano preesistenti accordi con soggetti determinati per la cessione dei beni) con indicazione delle modalità attraverso le quali il liquidatore giudiziale avrebbe dovuto procedere alla dismissione. Nella relazione *ex art. 172 L. Fall.* del 29.11.2013 il Commissario dava conto di possibili evoluzioni, che si sono concretizzate nel deposito da parte della FSLL, il giorno prima dell'adunanza fissata per l'11.12.2013, di una "*memoria modificativa della proposta di concordato*", la quale, per grandi linee, contiene (i) il passaggio da un concordato liquidatorio a un concordato in continuità (finalizzato alla prospettiva di cessione di azienda in funzionamento – per la quale si dava atto dell'esistenza di avanzate trattative – e all'ottenimento dei contributi



regionali "da sisma" anche per beni strumentali e scorte, risultati destinati ai soli imprenditori che avessero proseguito l'attività aziendale - cfr. pag. 89 memoria cit.), (ii) la suddivisione dei creditori chirografari in classi con trattamento differenziato in ragione della appartenenza a categorie di crediti potenzialmente beneficiari di fondi per la ricostruzione post terremoto, pagati direttamente dalla Regione o vincolati al pagamento a favore del singolo creditore seppure erogati all'imprenditore colpito dal sisma (mentre, nell'ipotesi di spese già sostenute, l'eventuale contributo viene dalla proponente destinato al soddisfacimento dell'intero ceto chirografario - cfr. pagg. 89-96) e (iii) la previsione, in subordine alla "cessione aggregata" (ovvero di azienda in funzionamento con conseguente beneficio dei contributi regionali anche per beni strumentali e scorte) e per l'ipotesi di impossibilità della stessa, della liquidazione atomistica dei beni, alternativa che sconta la mancata erogazione dei contributi pubblici e che viene tuttavia integrata con quella che viene definita "finanza terza privata" (segnatamente, cessione da parte del socio Cav. Giuseppe Pivetti e della sig.ra Rita Bini delle quote della società immobiliare GIERRE S.r.l., del valore stimato di € 253.433,00 - pag. 86), distribuita ai chirografari in proporzioni diverse in ragione all'appartenenza alle classi già individuate per la "cessione aggregata" (sulla *ratio* e le modalità di tale distribuzione cfr. pagg. 90-91, mentre per quanto attiene alle percentuali previste si vedano le pagg. 100-102). Le modifiche sono state ritenute ammissibili dal Tribunale e i creditori riconvocati per l'adunanza del 12.2.2014, dieci giorni prima della quale il Commissario ha depositato una nuova relazione *ex art. 172 L. Fall.*, nell'ambito della quale, oltre a riassumere i termini della proposta e del piano, viene altresì dato conto dei contenuti dell'offerta di affitto/acquisto di ramo di azienda da parte di un imprenditore del settore - non ancora accertata dalla proponente e comunque sottoposta a una serie di condizioni sospensive - che ha reso maggiormente verosimile (ancorché non certa) la cessione dell'azienda in funzionamento, pur non facendo del tutto cadere l'alternativa della cessione atomistica dei beni aziendali, che non è stata infatti abbandonata dalla proponente ed è stata valutata dal Commissario. A fronte di quanto precede, la proposta e il piano, nonché i criteri di composizione delle classi, devono ritenersi determinati, seppur il concordato resta esposto all'alea della alternativa tra la cessione aggregata dell'azienda in funzionamento supportata dai contributi regionali anche per macchinari e scorte (cui si è aggiunta la possibilità di accedere anche ai contributi per "delocalizzazione") e la cessione atomistica supportata dalla "finanza terza privata": i creditori hanno espresso a maggioranza il proprio voto favorevole alla soluzione concordataria prospettata pur nella



consapevolezza che, in ragione di avvenimenti non meramente dipendenti dalla volontà della proponente (l'impossibilità di reperire subito dopo l'omologa un soggetto disponibile a proseguire l'attività aziendale nelle forme dell'affitto o dell'immediata cessione, poiché la gestione in continuità da parte di FSLL è stata prevista solo fino a tale limitato termine – cfr. “memoria esplicativa delle modalità esecutive della proposta di concordato” del 29.1.2014), il piano potrà trovare esecuzione con modalità più o meno soddisfacenti, ma in ogni caso chiare e prestabilite. Nell'ambito del concordato di FSLL, l'offerta di affitto/acquisto dell'azienda pervenuta e via via concretizzatasi (fino agli ultimi sviluppi di cui hanno dato conto la proponente e il Commissario in sede di omologa) non costituisce oggetto della proposta e del piano, ma solo una concreta prospettiva di esecuzione di questi ultimi secondo la preferibile opzione della cessione aggregata, cui il liquidatore giudiziale darà seguito nell'ambito delle modalità di liquidazione concordatarie (indicate dalla ricorrente sin dalla prima stesura del ricorso ex art. 161 L. Fall. e non modificate con la memoria 10.12.2013);

ritenuto che, quindi, seppure la proposta e il piano, nonché la divisione in classi, siano caratterizzate da elevata complessità (in buona parte derivante dalla necessità di “cristallizzare” lo schema concordatario a fronte della disciplina dei contributi “da sisma”, caratterizzata da un continuo divenire di interventi normativi e interpretazioni da parte della Regione) e da non sempre immediata intellegibilità (e in questo senso forse non appare del tutto incomprensibile la doglianza di MODELLERIA MECCANICA quanto alla mancanza di esemplificazioni sulle modalità di determinazione concreta del *quantum* di credito soddisfatto nell'ambito delle singole classi), lo stesso non possa essere tacciato di indeterminatezza e non sconti altri profili di inammissibilità (sempre sindacabili anche d'ufficio in sede di omologa);

ritenuto di dover da ultimo affrontare la tematica, sollevata sia da DUE A che da MODELLERIA MECCANICA, della qualificazione dei crediti e/o del loro inserimento in una piuttosto che in un'altra classe, partendo da una necessaria premessa, ovvero che il tribunale, nel corso della procedura di concordato preventivo, non effettua alcun accertamento di crediti o di privilegi, se non al limitato e incidentale scopo di valutare la correttezza dei criteri di formazioni delle classi (onde evitare l'abusivo classamento esclusivamente finalizzato a sterilizzare il dissenso di alcuni creditori - artt. 163 comma 1 e 160 comma 1 lett. c e d), il raggiungimento delle maggioranze (artt. 176 e 180 L. Fall.), ovvero, da ultimo, per verificare l'ammissibilità del piano nell'ipotesi in cui l'inesatta collocazione di un credito lo renda palesemente infattibile. Nessuna di queste

R

questioni è stata posta dagli opposenti, i quali si dolgono esclusivamente dell'erroneo trattamento sostanziale del proprio credito, senza allegare alcuna circostanziata ricaduta sulla regolarità della procedura o sull'ammissibilità della proposta o del piano. Né tali aspetti, che pure sarebbero sindacabili d'ufficio, sono stati riscontrati sulla base degli atti e della documentazione prodotta. Si è già accennato alla legittimità dei criteri di classamento adottati, i quali rispondono all'esigenza di differenziare i creditori in ragione del diverso possibile trattamento dei loro crediti derivante dall'inclusione nelle diverse categorie di destinatari diretti o indiretti di contributi da ricostruzione post sismica, mentre, per altro verso, non essendo le percentuali garantite (in quanto formate in maniera composita da attivo derivante dalla cessione dei beni e da eventuali finanziamenti regionali commisurati al singolo credito), l'ipotetico maggiore fabbisogno derivante dalla collocazione dei crediti tra i privilegiati o tra i chirografari in classi di miglior trattamento – posto che il Commissario ha oltretutto ritenuto congrui i fondi rischi (cfr. parere ex art. 180 L. Fall.) – non pregiudica la fattibilità del piano. Quanto alle maggioranze, la questione non è stata neppure posta dai creditori opposenti DUE A e MODELLERIA MECCANICA, ma è agevole verificare che risulterebbe superata la c.d. prova di resistenza pur collocando il loro dissenso nell'ambito, rispettivamente, delle invocate classi A e B;

che, pertanto, l'accertamento della natura privilegiata dei crediti degli opposenti o della loro collocazione nell'ambito delle classi ai fini del riparto dovrà dai creditori essere richiesto nella fase esecutiva del concordato al giudice ordinario, risultando inammissibile la relativa doglianza in questa sede;

ritenuto, quindi, di dover rigettare le opposizioni spiegate, con condanna degli opposenti FODERMAT e DUE A alle rifusione delle spese in favore della ricorrente, liquidate d'ufficio come in dispositivo (tenuto conto del valore della causa, della natura meramente documentale della stessa e del ridotto numero di incombenti). Quanto all'opposizione spiegata da MODELLERIA MECCANICA, sussistono invece giusti motivi di compensazione, in ragione dell'obiettiva e qui riscontrata complessità della proposta e del piano;

ritenuta, d'altra parte, la regolarità della procedura (comprese le notifiche ai creditori dissenzienti, come appurato dal deposito dell'originale di notifica da parte della proponente) ed evidentemente raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto, nonché la maggioranza per classi (su 5 classi, solo la classe B ha votato sfavorevolmente);



ritenuto che sussistano quindi tutti i presupposti di legge per accedere positivamente alla proposta presentata dalla società debitrice in esecuzione del piano concordatario e che pertanto il concordato preventivo in esame debba essere omologato nei termini descritti nella proposta concordataria;

considerato che, trattandosi di concordato ove è prevista la cessione dei beni, il Collegio debba nominare il liquidatore giudiziale *ex art. 182 L. Fall.*, affinché provveda nei termini previsti nella proposta di concordato a quanto necessario per l'esecuzione dello stesso, ai pagamenti in favore dei creditori, sempre secondo riparti e nei tempi previsti nella proposta, come approvata, con le ulteriori modalità specificate in dispositivo;

ritenuto che l'indicazione effettuata dalla proponente in merito alla nomina quale liquidatore giudiziale dell'avv. Sabrina Dazzi non possa essere accolta nonostante i chiarimenti forniti e la rinuncia preventiva a eventuali compensi maturati a carico della proponente, in quanto la professionista ha partecipato alla presentazione del concordato, seppure in mandato congiunto, e si può configurare un astratto conflitto di interessi in sede di esecuzione del concordato stesso;

che possa essere, invece, accolta la richiesta di nomina, formulata in subordine, dell'avv. Daniela Rozzi, in quanto conforme a quanto previsto dall'*art. 182 L. Fall.* e in quanto dalla documentazione in atti non emergono profili di incompatibilità *ex artt. 28, 182 L. Fall.* (salva in ogni caso la necessità di conforme dichiarazione del liquidatore giudiziale all'accettazione della nomina);

P.Q.M.

Il Tribunale, visti gli artt. 180 e 182 L. Fall.,

rigetta l'opposizione spiegata da FONDERMAT S.p.a. e condanna la stessa a rifondere alla ricorrente le spese legali della fase di omologa, che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge;

rigetta l'opposizione spiegata da DUE A S.r.l. e condanna la stessa a rifondere alla ricorrente le spese legali della fase di omologa, che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge;

rigetta l'opposizione spiegata da MODELLERIA MECCANICA BONORA ERMES E C. S.n.c. e compensa le spese di lite tra l'opponente e la società proponente;

omologa il concordato preventivo proposto da FONDERIA SCACCHETTI LEGHE LEGGERE S.r.l. (C.F. 01625870363), corrente in Bomporto (MO), via Per Modena n. 134/A, C.F. 01775060369, come in atti rappresentata, secondo i termini e le modalità stabilite nella proposta e nel piano depositata e approvata;



nomina quale liquidatore giudiziale l'avv. Daniela Rozzi, con studio in Modena, via Canalino n. 36, affinché provveda alla liquidazione dei beni nei termini prospettati nel piano concordatario, e dispone in particolare che:

il liquidatore depositi presso la cancelleria fallimentare un piano delle attività di liquidazione, comunicato al Commissario giudiziale e al Comitato dei creditori, con indicazione delle relative modalità e dei tempi di attuazione previsti per ciascuna di esse, laddove non già determinate dalla proponente;

il liquidatore individui le modalità di svolgimento delle attività di liquidazione conformemente a quanto espressamente previsto nella proposta concordataria e, in difetto, nel rispetto dei principi di competitività ed evidenza pubblica di cui agli artt. 105-108-ter L. Fall., con previa acquisizione del parere del Commissario giudiziale e dell'autorizzazione del Comitato dei creditori per le cessioni dei beni indicati all'art. 182, 4 c., L. Fall;

il liquidatore provveda al pagamento dei creditori, rispettando il piano e l'ordine delle cause legittime di prelazione, mediante riparti depositati in visione presso la Cancelleria fallimentare e previamente comunicati al Commissario giudiziale e al Comitato dei creditori;

ove debba essere conclusa una transazione, relativa ad un credito\debito di valore superiore ad € 10.000,00 la stessa non possa avvenire senza il parere favorevole della maggioranza del Comitato dei creditori e che la documentazione contenente la proposta, il parere del Comitato dei creditori e l'orientamento assunto dal liquidatore e dal Commissario siano depositati previamente in visione al Giudice delegato;

al termine delle operazioni di liquidazione e prima dell'ultimo riparto il liquidatore elabori un rendiconto finale delle attività svolte, sottoponendolo all'approvazione del Comitato dei creditori e depositandolo in visione al Giudice delegato;

il liquidatore provveda ad informare il Commissario giudiziale e il Giudice delegato in merito all'andamento della liquidazione e sull'adempimento della proposta concordataria mediante il deposito di relazioni semestrali, nonché a trasmettere le stesse ai creditori ai sensi del novellato ultimo comma dell'art. 182 L. Fall.;

Rimette al Giudice delegato ogni ulteriore provvedimento in ordine alla liquidazione.

Nomina quali membri del Comitato dei creditori:

- Banca Popolare dell'Emilia Romagna
- Corriere Neri Autotrasporti S.r.l.
- Accorsi Vanni Modellerie ditta individuale




Si comunichi e pubblichi a norma degli artt. 180 e 17 L. Fall.

Modena, 13.5.2014

Il giudice estensore

Dott.ssa Alessandra Mirabelli



Il Presidente

Dott. Vittorio Zanichelli

